



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

## Studio Bono Dott. Giuseppe

Via Solferino, 19 – 25011 Calcinato (BS)  
P.IVA 03080730173 – C.F. BNOGPP49H15B394T  
Tel. 030.9969002 – Fax. 030.9985034

### **NEWS#13.2019**

#### ULTIME NOTIZIE: NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA – DICHIARAZIONE INTENTO – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - PROSSIME SCADENZE

#### **1. REDDITI FONDIARI NON INCASSATI, NUOVE REGOLE DAL 2020**

E' stata modificata la disciplina relativa alla tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti. In particolare, ora, la non concorrenza al reddito di dette somme è subordinata (soltanto) all'intimazione di sfratto per morosità ovvero dall'ingiunzione di pagamento. A tal fine, quindi, non risulta più necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino.

Attenzione: la nuova disposizione "di favore" trova l'applicazione con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2020 e quindi non risulta applicabile nell'ambito del mod. REDDITI 2019.+

#### **2. "LIBERALIZZATA" LA DATA DELLA FATTURA**

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in merito alla questione della data da riportare sulla fattura elettronica differita. Ora l'Agenzia concede la possibilità di indicare, in alternativa alla data dell'ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell'ultimo ddt), l'ultimo giorno del mese.

Resta fermo l'invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo. Inoltre, con riferimento alle fatture relative a prestazione di servizi, l'Agenzia evidenzia che, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l'emissione della fattura (anticipata) individua la "competenza" dell'IVA a debito.

Come noto, la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione; qualora la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.

#### ESEMPIO

Per una cessione effettuata il 28/09/2019 la fattura immediata:

- può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28/09/2019";
- generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al SdI nei 12 giorni successivi (es. il 10/10/2019). In tal caso dal sistema risulterà che l'emissione (trasmissione SdI) è avvenuta il 10/10/2019; nel campo "data" della fattura va indicato "28/09/2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.

- generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni intercorrenti tra il 28/09 e il 10/10. Anche in tal caso, il sistema attesterà la data di emissione (trasmissione SdI) della fattura e nel campo “data” va indicato “28/09/2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.

In particolare, come desumibile dall’esemplificazione proposta dall’Agenzia, qui sotto riportata, è consentito indicare quale “data” della fattura differita:

- uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell’ultima cessione effettuata nel mese e il giorno 15 del mese successivo se la fattura è predisposta contestualmente all’invio al SdI. Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta confluire nella liquidazione periodica del mese/trimestre di effettuazione delle operazioni;
- la data di almeno una delle cessioni effettuate nel mese, attribuendo preferenza a quella dell’ultima cessione. E’ comunque possibile indicare “convenzionalmente” l’ultimo giorno del mese, che individua il momento di esigibilità dell’IVA.

#### ESEMPIO

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 10/09, 20/09 e 28/09. La fattura elettronica (differita) tramite SdI può essere emessa entro il 15/10/2019, indicando nel campo “data” del file fattura, alternativamente:

- a) un giorno qualsiasi tra il 28/09 e il 15/10 se la fattura è predisposta contestualmente all’invio SdI;
- b) la data dell’ultima operazione (28/09);
- c) l’ultimo giorno del mese (30/09).

La fattura va inviata al SdI entro il 15/10/2019.

Con riguardo all’ipotesi di più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, l’Agenzia afferma che le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Di conseguenza, posto che in linea generale, per le prestazioni di servizi l’esigibilità IVA si realizza con il pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni la fattura emessa non può essere considerata quale “fattura differita”. In assenza del pagamento, infatti, non si determina l’esigibilità IVA.

Pertanto la fattura riferita a più prestazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso clienti non qualificabile “differita” in quanto non è intervenuto il pagamento, può essere predisposta:

- entro il mese di effettuazione delle prestazioni riportando la data di predisposizione. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione di tale mese;
- successivamente alla fine del mese di effettuazione delle prestazioni. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese corrispondente alla data indicata in fattura.

In ogni caso la fattura va inviata al SdI entro 12 giorni.

### ESEMPIO

Un soggetto ha effettuato 3 prestazioni (lavorazioni c/terzi su beni di proprietà del committente), documentate da ddt, di data 10/09, 20/09 e 28/09.

Il pagamento del corrispettivo riferito a tali prestazioni interverrà a 30 giorni dalla data della fattura.

In tal caso, qualora la fattura elettronica tramite SdI sia predisposta il 30/09 (nel campo Data) e inviata al SdI entro il 12/10, la relativa IVA confluisce nel mese di SETTEMBRE.

Sia predisposta l'1/10 (nel campo Data) e inviata al SdI entro il 13/10, la relativa IVA confluisce nel mese di OTTOBRE.

### **3. DICHIARAZIONE D'INTENTO – NOVITA' DAL 2020**

Fino al 31/12/2019, la dichiarazione va numerata progressivamente, sia dall'esportatore emittente che dal fornitore ricevente, annotata entro 15 giorni dall'emissione o dal ricevimento, e conservata; l'annotazione può essere effettuata in apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi.

A seguito della modifica, non sarà più necessario numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento emesse o ricevute, oltre che annotarle nei registri IVA.

#### TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Si dispone che l'esportatore abituale è tenuto ad inviare:

- all'Agenzia delle entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- al fornitore/dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata da AdE.

Il fornitore può effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell'IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di prestazione. Il fornitore, prima di effettuare la cessione/prestazione senza IVA, è tenuto anche a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'AdE.

### **4. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: SI AVVICINA LA SCADENZA PER TUTTI GLI OBBLIGATI**

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali devono mettere in servizio il Registratore telematico (di seguito, RT).

Tuttavia, la legge ha stabilito che non si incorre in alcuna sanzione per i soggetti il cui obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, infatti il periodo transitorio si concluderà il 30 giugno 2020.

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una procedura web gratuita che, in alcune situazioni, costituisce un'alternativa all'acquisizione del RT o all'adattamento di quello già in possesso.

L'Agenzia ha chiarito che le sanzioni non si applicano se nei primi 6 mesi il contribuente non memorizza il corrispettivo, ma rilascia l'ordinario scontrino o ricevuta fiscale per certificare l'operazione e trasmette i dati giornalieri entro la fine del mese successivo con una modalità da definire. Rimane in tale periodo l'obbligo di annotazione dei corrispettivi nel registro cartaceo dei corrispettivi.

Gli esercenti che hanno già acquistato il RT e lo hanno "messo in servizio" con data 1° luglio 2019 hanno l'obbligo di memorizzare l'operazione al momento di sua effettuazione, ma beneficiano della possibilità di trasmettere i corrispettivi giornalieri entro l'ultimo giorno del mese successivo.

## **MEMORIZZAZIONE E INVIO TELEMATICO – OBBLIGO A REGIME**

Occorre distinguere tra memorizzazione e trasmissione.

**Memorizzazione dei corrispettivi** – avviene al momento di effettuazione dell’operazione, vale a dire incasso del corrispettivo delle prestazioni e consegna dei beni per le cessioni o se anteriore incasso del corrispettivo, salvo che sia emessa anteriormente fattura.

**Trasmissione telematica dei corrispettivi** – deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La trasmissione è effettuata dal RT appositamente predisposto o manualmente tramite apposito software messo a disposizione dall’AdE.

## **PRESTAZIONE DI SERVIZI – COMPLICAZIONI**

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi diviene complesso in alcuni casi. In particolare, quando a fronte della prestazione resa:

- 1) il corrispettivo non è pagato in tutto o in parte;
- 2) il corrispettivo non è determinato;
- 3) il corrispettivo è interamente pagato prima della prestazione;
- 4) il corrispettivo è parzialmente pagato prima della prestazione;
- 5) il corrispettivo è pagato da terzi;
- 6) la prestazione è in garanzia e non vi è alcun corrispettivo.

### CASO N. 1 – CORRISPETTIVO NON PAGATO IN TUTTO O IN PARTE

La prestazione è ultimata, il corrispettivo è individuato, ma non avviene alcun pagamento.

Dal 1° gennaio 2020 il RT deve garantire la memorizzazione e il rilascio di un primo “documento commerciale” (con importo determinato e non riscosso). Trattasi, in sostanza, nelle sembianze di uno scontrino non fiscale recante la scritta “**documento commerciale**”. All’atto del pagamento è memorizzata una nuova operazione e rilasciato il nuovo documento commerciale con l’indicazione degli estremi di quello precedente.

### CASO N. 2 – CORRISPETTIVO NON DETERMINATO

È il caso in cui la prestazione è ultimata, ma il corrispettivo non è ancora determinato e non avviene alcun pagamento.

Dal 1° gennaio 2020 il RT dovrebbe memorizzare l’operazione e permettere il rilascio del “documento commerciale” con l’indicazione di “corrispettivo non determinato” oppure con “importo zero”.

Resta ferma la necessità di memorizzare e rilasciare un ulteriore “documento commerciale” (con indicazione del precedente) quando il corrispettivo è determinato e/o riscosso.

Sulla fattispecie ora descritta si attendono indicazioni da parte dell’AdE posto che questa è memorizzabile ma non sembra tecnicamente gestibile la successiva trasmissione telematica. Una soluzione potrebbe essere quella di emettere un documento commerciale di un importo esiguo e poi prevedere uno scontrino per l’intero importo.

### CASO N. 3 – CORRISPETTIVO INTERAMENTE PAGATO PRIMA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione di servizi è pagata interamente in anticipo rispetto all’ultimazione della prestazione.

Dal 1° gennaio 2020 con il RT la memorizzazione e trasmissione telematica del pagamento anticipato si ha al momento del pagamento, con contestuale rilascio del documento commerciale e nessun altro documento commerciale andrà rilasciato all’ultimazione della prestazione.

#### CASO N. 4 – CORRISPETTIVO PARZIALMENTE PAGATO PRIMA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione di servizi è pagata in parte in anticipo rispetto all'ultimazione; il saldo è pagato successivamente.

Dal 1° gennaio 2020 il RT emette un primo documento commerciale all'atto del pagamento dell'acconto. Al momento del saldo avviene la memorizzazione e il rilascio di un nuovo documento commerciale con l'indicazione degli estremi di quello precedente.

#### CASI 5 E 6 – CORRISPETTIVO PAGATO DA TERZI O PRESTAZIONE IN GARANZIA

La prestazione di servizi è pagata da terzi in presenza di convenzioni o non è pagata per la presenza di una garanzia, o il caso in cui l'utilizzatore del servizio è diverso dal committente.

Dal 1° gennaio 2020 con l'utilizzato del RT dovrà essere rilasciato un documento commerciale con il corrispettivo con "importo zero", oltre agli estremi della convenzione, con l'obbligo di rilascio di un ulteriore documento commerciale per l'importo non coperto da garanzia. Si attendono comunque indicazioni da parte di AdE.

#### ***PRESTAZIONI DI SERVIZI "A DOMICILIO" – LE COMPLICAZIONI***

Non è prevista alcuna deroga per le operazioni rese a "domicilio" o presso l'abitazione del cliente.

Dal momento che il prestatore deve rilasciare al cliente il documento commerciale all'atto del pagamento e, in ogni caso, al momento di ultimazione della prestazione, deve munirsi di un RT adattabile alla tipologia di attività esercitata (es. miniregistratore telematico). Infatti, non è possibile effettuare la memorizzazione dei dati relativi al corrispettivo a fine giornata.

Se l'esercente opera attraverso diverse squadre di dipendenti che effettuano operazioni presso differenti clienti, è necessario che ciascuna squadra sia munita di un RT per memorizzare i dati relativi al corrispettivo al momento dell'ultimazione della prestazione.

E' bene ricordare che laddove tali soggetti intendessero emettere la fattura è sufficiente documentare l'esecuzione della prestazione con la quietanza, un DDT di consegna o la ricevuta POS ed emettere la fattura elettronica nei 12 giorni successivi.

#### ***SOGGETTI CHE INVIAO I DATI AL SISTEMA "TESSERA SANITARIA"***

L'Agenzia prevede la facoltà, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, di adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di tutti i corrispettivi (anche non sanitari) attraverso il sistema TS.

Tuttavia, la norma non ha trovato attuazione. Dunque, questi soggetti devono dotarsi di un RT per memorizzare e trasmettere tutti i corrispettivi (sanitari e non) dal 1° gennaio 2020. E' fatto salvo anche per loro il periodo transitorio entro il quale non sono soggetti a sanzioni.

#### ***CREDITO D'IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI***

Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascun strumento, di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi.

Il pagamento deve essere effettuato tramite mezzi tracciabili, quali: assegni bancari/circolari/postali; vaglia; addebito diretto; bonifico bancario/postale; bollettino postale; carte di credito/debito/prepagate.

## 5. SCADENZE DEI PROSSIMI MESI

### *OTTOBRE*

Versamento IVA e ritenute – Settembre	16/10
Versamento imp. bollo FE 3° trim.	21/10
Mod. INTRA – Settembre e 3° trim.	25/10
Mod. TR – 3° trim.	31/10
Invio mod. 770/2019 – anno 2018	31/10
Com. dati fatt. estere – Settembre	31/10

### *NOVEMBRE*

Versamento IVA e ritenute – Ottobre	18/11
Versamento INPS fissi e IVA – 3° trim.	18/11
Mod. INTRA – Ottobre	25/11

### *DICEMBRE*

Mod. Redditi 2019 e Irap 2019 – anno 2018	02/12
Comunicazione LIPE – 3° trim. 2019	02/12
2° acconto 2019 imposte	02/12
Com. dati fatt. estere – Ottobre	02/12
Versamento IVA e ritenute – Novembre	16/12
Versamento IMU- TASI saldo 2019	16/12
Acconto IVA 2019	27/12
Mod. INTRA – Novembre	27/12
Com. dati fatt. estere – Novembre	31/12

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti ed informazioni.